



DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 105

L'anno 2021, addì 15 del mese di giugno, nella Sede Camerale, il Segretario, Dott. Roberto Albonetti, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DI CUI AGLI ARTT. 37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - AFFIDAMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la Delibera n.7 del 28 gennaio 2021 con cui la Giunta camerale ha preso atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2021 di nomina del dott. Roberto Albonetti quale Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e ha deliberato di fare decorrere detta nomina dal 1 febbraio 2021 e di confermare la macro struttura organizzativa di cui alla delibera n.116 del 17/12/2020;
- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Richiamate la delibera di Consiglio n. 19 del 30.11.2020 con cui è stato approvato il bilancio preventivo 2021 della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e la già citata delibera di Giunta n. 116 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il budget direzionale dell'ente per l'anno 2021;
- Visti il Regolamento UE 2016/679 (cd. RGPD), di seguito Regolamento, e il D.Lgs. n. 196/2013 (cd. Codice Privacy), di seguito Codice, che disciplinano il trattamento dei dati personali;
- Visti gli artt. 37-39 del Regolamento che disciplinano il Responsabile della Protezione dei Dati, di seguito RPD (anche Data Protection Officer, cd. DPO), che deve essere obbligatoriamente designato quando il trattamento dei dati viene effettuato (art. 37.1 lett. a)) da un organismo pubblico diverso dalle autorità e funzioni giurisdizionali;
- Considerato che il Regolamento (art. 37.5) prevede che la designazione del RPD viene effettuata in funzione delle qualità professionali del soggetto, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia e della capacità di assolvere gli specifici compiti attribuitigli (art. 39);
- Considerato inoltre che, dopo la prima fase di attuazione del Reg UE 679/2016, è opportuno continuare ad avvalersi di un servizio di assistenza per la compliance al Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali per le materie più specialistiche;
- Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente, per importi inferiori a euro 40.000,00, l'affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012 n. 94, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



- Considerata la necessità di garantire continuità agli Uffici nell'impostazione e nell'attuazione degli adempimenti relativi al Reg. UE 679/2016, iniziata a partire dal 2018 ed ancora in fase di assestamento e miglioramento;
- Tenuto conto del fatto che è venuto a mancare il titolare della Posizione Organizzativa Compliance che curava i rapporti con il DPO e con quest'ultimo seguiva una serie di attività tuttora in corso;
- Ritenuto pertanto di proseguire il servizio con l'attuale fornitore che sta assistendo l'Ufficio Trasparenza-Anticorruzione e privacy nella redazione di documenti obbligatori e nell'assolvimento di adempimenti normativi;
- Tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
- Considerato che, secondo le Linee Guida ANAC 4/2016, ai fini della valutazione della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
- Ritenuto di poter valutare la congruità del costo dei servizi in questione in rapporto agli importi di aggiudicazione della procedura di gara svolta nel 2019 dall'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna, quale unica stazione appaltante per più Camere della Regione, ai fini dell'affidamento degli stessi servizi, nonché della proposta economica del servizio DPO offerto da Unioncamere;
- Vista in particolare la determinazione del Segretario Generale dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna n. 55 del 4 giugno 2019, con la quale veniva affidato il servizio di Responsabile protezione dei dati (DPO o RPD) per la durata di anni due e con importo suddiviso pro quota tra i sei Enti interessati, pari ad € 5.100,00 ciascuno, escluso oneri fiscali e previdenziali;
- Vista in particolare la determinazione del Segretario Generale dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna n. 56 del 4 giugno 2019, con la quale veniva affidato il servizio di supporto ed assistenza per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 per le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, per la durata di anni due e con importo suddiviso pro quota tra i sei Enti interessati, pari ad € 4.875,00 ciascuno, escluso oneri fiscali e previdenziali;
- Vista la nota a firma del Segretario Generale di Unioncamere in data 24.05.2018, contenente le condizioni economiche del servizio DPO proposto da Unioncamere alle Camere di commercio per un importo pari ad euro 5.000,00/anno (più IVA) per le Camere di commercio con un numero di imprese iscritte nel Registro delle imprese non superiore a 75.000 e di euro 10.000,00/anno (più IVA) per le Camere con un numero di imprese iscritte superiore a 75.000;
- Richiamato altresì l'art. 32 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- Richiamata la determinazione del dirigente di Area 2 n. 30 del 23.02.2021 nella quale è previsto l'affidamento del servizio in oggetto alla scadenza dell'attuale contratto (30 giugno 2021);
- Atteso che il budget del servizio in oggetto è assegnato al dirigente dell'area 2 in quanto il relativo centro di costo risulta ad esso assegnato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



- Visto il capitolato tecnico relativo al servizio di DPO ed al servizio di assistenza per la compliance al Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali di cui all'allegato A) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
- Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il capitolato tecnico relativo al servizio di DPO ed al servizio di assistenza per la compliance al Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali in allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di stabilire come unico criterio di aggiudicazione l'accettazione integrale dei capitolati tecnici contenenti le clausole negoziali essenziali dei servizi, previa verifica dei requisiti di ordine generale e di quelli tecnico-professionali indicati nei capitolati;
- 3) di procedere ai sensi dell'art.36 comma 1 lett. a) all'affidamento diretto, per un anno prorogabile di un ulteriore anno, a seguito di Richiesta di Offerta sul MEPA al contraente uscente Dott. Francesco Arzarello, nato a Genova il 04/10/1962, libero professionista con sede in Bologna, Via XXI Aprile 1945, n. 20, C.F. RZRFNC62R04D969X, P. IVA 02417901200, del servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD), di cui agli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, per un importo massimo di euro 2.550,00, e del servizio di assistenza per la compliance allo stesso Regolamento, per un importo massimo di euro 2.450,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;
- 4) di nominare la Dott.ssa Maria Giovanna Briganti – Dirigente dell'Area 2 quale Responsabile Unico del Procedimento delle procedure di affidamento di cui sopra, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 dandole mandato di sottoscrivere l'ordinativo di Provveditorato al termine della procedura di affidamento;
- 5) di imputare le somme derivanti dal presente provvedimento sul conto 325050 (mastro "Funzionamento" conto "Oneri Prestazione Servizi Vari") dei bilanci di competenza (2021-2022), budget del dirigente della funzione B, centro di costo BA01 - Compliance Normativa dando atto che la relativa prenotazione di spesa sarà effettuata con l'emissione dell'ordinativo di Provveditorato al termine della RDO sopra citata.

A2.1.1 - Trasparenza - Anticorruzione - Privacy/

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente